



Collegio di Garanzia dello Sport
Il Presidente

Prot. n. 00187/20

Viste le disposizioni normative emanate alla data del presente decreto dalle Autorità preposte;

visto, in particolare, il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il decreto - legge 8 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

visto il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI con provvedimento n. 1538 del 9 novembre 2015, approvato con DPCM in data 16 dicembre 2015;

tenuto conto dell'esigenza di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ritenuto urgente ed improcrastinabile attivare ogni strumento idoneo ad individuare, in ossequio alle suddette disposizioni normative, le misure idonee a contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva;

PQM

Dispone la sospensione, fino al 31 maggio 2020, di ogni pubblica udienza. Ciascun procedimento è deciso a porte chiuse sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, salvo

motivata istanza di discussione orale - sulla quale decide il Presidente del Collegio giudicante - che può effettuarsi a distanza, attraverso l'utilizzo di mezzi telematici o a mezzo Skype.
Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto a decorrere dalla data odierna.

È fatto obbligo alla segreteria di provvedere alla immediata pubblicità del presente decreto anche attraverso la pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Roma, 9 marzo 2020.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini